

Organizzazione e gestione Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009)

- Sopralluoghi Sanitari

- 1. Il sopralluogo del medico competente in ambiente di lavoro è disciplinato dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed è anche uno degli obblighi previsti dalla normativa.
- 2. Il sopralluogo che esegue il medico del lavoro consiste in una visita negli ambienti di lavoro ed ha la finalità di individuare eventuali rischi lavorativi, valutando se sia necessario apportare modifiche o migliorie a tali ambienti o ai macchinari utilizzati.
- 3. Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa. La periodicità è stabilita in base alla valutazione dei rischi e l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- 4. Alla fine del sopralluogo negli ambienti di lavoro il medico competente redige un verbale di sopralluogo che consegna al Datore di lavoro, all'interno del quale indica le conclusioni di quanto visto, confermando o meno il piano sanitario in essere o proponendo eventuali modifiche in relazione a quanto riscontrato.
- 5. Il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere, da parte del medico competente, il rispetto degli obblighi in carico a quest'ultimo, compresi i sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro. Questo in virtù dell'applicazione dell'articolo 18 comma 1 lettera g del D.Lgs 81/2008, che riporta di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. Il mancato rispetto di questo punto prevede una sanzione a carico del datore di lavoro che comporta un'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro.



